

# CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 2015

## 1. Ambito di applicazione

- 1.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita si applicheranno a tutte le vendite effettuate da I.S.E. S.r.l. (Parte Venditrice o ISE) a Parti Acquirenti in territorio italiano.
- 1.2 La presente edizione sostituisce tutte le edizioni precedenti.

## 2. Integrazione

- 2.1 La Conferma d'Ordine, le clausole che seguono e i documenti allegati costituiscono l'intero accordo (Contratto) intercorso tra le parti in relazione alla vendita dei prodotti indicati nella Conferma d'Ordine. Né Parte Venditrice né Parte Acquirente sono state indotte a concludere il Contratto da una rappresentazione o promessa non contenuta nello stesso. Nessun termine o condizione potrà essere modificato se non per accordo scritto delle Parti.
- 2.2 Le presenti Condizioni Generali sono state consegnate a Parte Acquirente o sono state comunque rese conoscibili alla stessa.
- 2.3 Per tutto quanto non previsto dalle Condizioni Generali di Vendita, si applicheranno i termini di resa Incoterms Edizione 2010.
- 2.4 In caso di conflitto tra documenti, la Conferma d'Ordine prevarrà sulle Condizioni Generali e queste ultime sugli Incoterms 2010.

## 3. Conferma d'Ordine

- 3.1 Salvo che sia diversamente concordato tra le parti, gli ordini di Parte Acquirente devono essere effettuati per iscritto e inviati a Parte Venditrice a mezzo e-mail, corriere o fax. Gli ordini devono essere espressi in multipli delle quantità standard se disponibili.
- 3.2 Gli ordini di Parte Acquirente saranno considerati accettati da Parte Venditrice solo dopo che quest'ultima avrà emesso e trasmesso a Parte Acquirente la Conferma d'Ordine.
- 3.3 L'ordine, confermato da Parte Venditrice, costituisce per Parte Acquirente un contratto perfetto ed inderogabile e non una proposta contrattuale.
- 3.4 La Parte Venditrice in caso di annullamento di ordini confermati e/o di mancata esecuzione del contratto per fatto o colpa di Parte Acquirente, ha il diritto ad addebitare a Parte Acquirente fino al 100% dell'importo netto dell'ordine di acquisto confermato. La percentuale verrà valutata dalla Parte Venditrice in base allo stato di avanzamento della commessa e alla possibilità di riutilizzare o rivendere il prodotto.
- 3.5 L'importo minimo di un ordine d'acquisto è pari a 200 € IVA esclusa. Per ordini di valore inferiore è dovuto un importo aggiuntivo per spese amministrative pari a 20 €.

## 4. Oggetto

- 4.1 Parte Venditrice si obbliga a vendere e Parte Acquirente si obbliga ad acquistare i prodotti illustrati nel catalogo ISE (Prodotti o Prodotto) ed indicati nella Conferma d'Ordine.
- 4.2 Parte Acquirente adempierà ogni condizione stabilita da Parte Venditrice in relazione ai marchi o ai segni di riconoscimento dei Prodotti.

## 5. Quantità

- 5.1 La quantità compravenduta è quella indicata nella Conferma d'Ordine.

## 6. Tipologia e qualità

- 6.1 Il Prodotto sarà conforme alle specifiche indicate nei cataloghi e nella Conferma d'Ordine.
- 6.2 È facoltà di Parte Venditrice modificare le caratteristiche commerciali del Prodotto dopo la Conferma d'Ordine, fermo restando che in tal caso Parte Acquirente avrà facoltà di recedere dal Contratto; in difetto di comunicazione scritta di recesso di Parte Acquirente, la modifica si intenderà accettata dal momento della stessa.

## 7. Passaggio di proprietà, consegna e trasferimento dei rischi

- 7.1 Nelle vendite EXW il passaggio di proprietà, la consegna ed il trasferimento dei rischi sul prodotto avverrà al magazzino di Parte Venditrice, anche laddove la caricazione del prodotto sul mezzo di trasporto avvenga a cura di Parte Venditrice.
- 7.2 Nelle vendite EXW il passaggio di proprietà avverrà in ogni caso non oltre 14 giorni dalla data in cui Parte Venditrice comunica per iscritto a Parte Acquirente che le merci sono disponibili per la presa in consegna.
- 7.3 Nelle vendite CPT, il passaggio di proprietà, la consegna ed il trasferimento dei rischi sul prodotto avverrà al momento della consegna al vettore.
- 7.4 Qualora, per esigenze logistiche di ISE., alcune consegne dovessero essere effettuate da altre basi di carico della sua struttura logistica, i prezzi indicati nella Conferma d'Ordine verranno ridefiniti per tenere conto dell'eventuale differenziale trasporto e mantenere inalterato per Parte Acquirente il costo del Prodotto a destino.
- 7.5 In ogni caso l'assicurazione del prodotto deve essere effettuata da Parte Acquirente a proprie spese.
- 7.6 Parte Acquirente terrà indenne Parte Venditrice di qualsiasi azione o reclamo da parte di terzi per eventuali danni derivanti e/o connessi all'attività di trasporto nonché di eventuali altri oneri anche di natura fiscale.
- 7.7 Parte Venditrice potrà accettare di riacquistare il prodotto al 35% in

meno del prezzo corrisposto da Parte Acquirente, salvo diversa percentuale di ribasso concordata tra le parti.

## 8. Corrispettivi, termini e modalità di pagamento

- 8.1 Il corrispettivo contrattuale è quello indicato nella Conferma d'Ordine.
- 8.2 Parte Venditrice potrà variare il corrispettivo contrattuale dopo la Conferma d'Ordine e non oltre i 30 giorni precedenti la data di consegna, nel caso di variazioni di prezzo delle materie prime, salva la facoltà di Parte Acquirente di recedere dal contratto entro e non oltre le successive 72 ore; in difetto di comunicazione scritta entro il termine di cui sopra da parte di Parte Acquirente, la variazione si intenderà accettata dalla stessa.
- 8.3 Salvo che sia diversamente concordato nella Conferma d'Ordine, il prezzo include l'imballaggio ordinario a cura di Parte Venditrice, mentre eventuali imballaggi speciali potranno essere concordati ed effettuati a spese di Parte Acquirente.
- 8.4 Nelle vendite di importo inferiore a 1200 € Iva esclusa il costo del trasporto sarà addebitato a Parte Acquirente.
- 8.5 Il pagamento dovrà avvenire improrogabilmente alle scadenze fissate ed indicate in fattura.
- 8.6 In caso di ritardato o mancato pagamento, Parte Venditrice fermo restando ogni altro diritto o azione, potrà:
  - a. cancellare o sospendere ulteriori consegne da effettuare a Parte Acquirente in base agli ordini
  - b. addebitare a Parte Acquirente gli interessi moratori secondo il parametro EURIBOR a un mese aumentato di tre punti percentuali dal momento della scadenza delle fatture sino al saldo integrale.
- 8.7 Parte Venditrice avrà diritto di compensare qualsiasi pagamento dovuto a Parte Acquirente con quelli dovuti da Parte Acquirente in base al Contratto o a qualsiasi altro titolo

## 9. Fatturazione

- 9.1 Parte Venditrice emetterà le fatture sulla base delle quantità indicate nella Conferma d'Ordine e gli importi saranno espressi in Euro o altra moneta eventualmente indicata nella Conferma d'Ordine.

## 10. Garanzie e responsabilità

- 10.1 Parte Venditrice garantisce che i prodotti commercializzati siano privi di difetti nei termini e con le prescrizioni indicate nella Polizza di Garanzia, allegata alle presenti Condizioni Generali di Vendita e la responsabilità di Parte Venditrice e i rimedi concessi a Parte Acquirente saranno limitati unicamente a quanto previsto nella stessa Polizza.
- 10.2 Ai fini della Polizza di Garanzia sopra indicata, Parte Acquirente è tenuta ad esaminare i prodotti presi in consegna e a comunicare nel dettaglio e per iscritto, alla Parte Venditrice, entro il termine di 72 (settantadue) ore dalla consegna, eventuali vizi riscontrati o riscontrabili ad un primo esame, e a presentare qualsiasi altro reclamo in relazione ai medesimi. Nel caso in cui la Parte Acquirente non effettui tale comunicazione entro il termine di cui sopra, i prodotti si intendono definitivamente accettati e conformi a quanto previsto nella Conferma d'Ordine.
- 10.3 In caso di vizi occulti, Parte Acquirente dovrà informare Parte Venditrice, con le modalità indicate al punto 10.2 ed entro e non oltre il termine di 72 ore (settantadue) dalla data di scoperta o dalla data in cui un compratore diligente avrebbe dovuto scoprirlo. Resta inteso che, anche in tali circostanze, Parte Venditrice garantirà i prodotti nelle modalità e nei termini indicati nella Polizza di Garanzia allegata alle presenti condizioni.

## 11. Limitazione di responsabilità

- 11.1 Parte Venditrice non sarà in alcun caso responsabile dei difetti del prodotto riconducibili a danni da usura, o a quelli causati dalla installazione effettuata in difformità alle istruzioni che accompagnano il prodotto, se presenti, o comunque dal mancato uso della diligenza qualificata in materia di installazione, o derivanti dalla modifica o riparazione del Prodotto da parte di terzi, o a quelli conseguenti ad un evento dannoso.
- 11.2 Parte Acquirente terrà indenne e manleverà Parte Venditrice da qualsiasi obbligo risarcitorio, onere, costo e/o spesa, incluse eventuali spese legali che possano sorgere da pretese di terzi derivanti dall'utilizzo dei Prodotti.
- 11.3 Parte Venditrice non sarà in alcun caso responsabile di eventuali danni indiretti o consequenziali quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la perdita di vegetazione o raccolto derivante dal mancato o difettoso utilizzo del Prodotto.
- 11.4 Salvo il caso di dolo o colpa grave, in caso il Prodotto non sia conforme alle specifiche contrattuali, la responsabilità di Parte Venditrice non potrà essere comunque superiore al prezzo di acquisto del Prodotto.
- 11.5 Parte Acquirente testerà il Prodotto o lo farà testare al momento della installazione ed invierà prontamente e non oltre 72 ore a Parte Venditrice una comunicazione scritta in caso di non conformità del Prodotto alle specifiche contrattuali.

- 11.6 In caso di non conformità del Prodotto alle specifiche contrattuali, Parte Venditrice non sarà responsabile dei danni causati o aggravati dai test eseguiti senza l'uso della dovuta diligenza o dalla mancata o incompleta comunicazione di Parte Acquirente della non conformità nei termini sopra indicato e comunque entro 8 giorni dal test.
- 12. Risoluzione del contratto**
- 12.1 Questo Contratto può essere risolto immediatamente mediante comunicazione scritta di una delle Parti nei seguenti casi:
- a) in caso di fallimento o di liquidazione coatta o volontaria di una Parte o in caso sia nominato un liquidatore o amministratore o, in ogni caso, se è aperta una qualsiasi procedura d'insolvenza o concorsuale;
  - b) in caso una parte si renda inadempiente ad una obbligazione contrattuale e non rimedi all'inadempimento entro 15 giorni dall'invito scritto dell'altra parte.
  - c) in ogni altro caso espressamente previsto nel Contratto;
- 12.2 La risoluzione avrà effetto dalla data della comunicazione indicata nel paragrafo precedente e non pregiudicherà i diritti e le obbligazioni già sorte alla data della risoluzione e le conseguenti eventuali richieste di danni, spese e costi.
- 13. Eccessiva onerosità sopravvenuta**
- 13.1 ISE e Parte Acquirente hanno definito il contenuto della Conferma d'Ordine in considerazione dell'attuale situazione di mercato. Qualora tale situazione dovesse subire importanti e straordinari mutamenti in ordine ai costi della materia prima, del lavoro o dei trasporti, per effetto di eventi di carattere eccezionale, non prevedibili al momento della emissione della Conferma d'Ordine, che rendano per Parte Venditrice eccessivamente onerosa la esecuzione dell'ordine, Parte Venditrice potrà modificare la Conferma d'Ordine per adattarla alle mutate circostanze.
- 13.2 Laddove Parte Acquirente non accetti le modifiche richieste da Parte Venditrice, il contratto sarà risolto di diritto.
- 14. Forza Maggiore**
- 14.1 Parte Acquirente e Parte Venditrice non saranno responsabili del ritardo o della mancata esecuzione del Contratto, totale o parziale, derivante da cause di forza maggiore. A titolo meramente esemplificativo, sono considerate cause di forza maggiore gli atti di Dio, le condizioni atmosferiche eccezionali, le alluvioni, gli incendi, le azioni di guerra, gli atti o le richieste di Autorità, i tumulti, gli scioperi, le rivolte, le insurrezioni, le sommosse civili, le restrizioni in quarantena, le epidemie, i terremoti, i crolli accidentali, o i danni agli impianti di produzione e fabbricazione, la totale o parziale interruzione o perdita di mezzi di trasporto, la imposizione di restrizioni o limitazioni da parte di pubbliche Autorità, la requisizione di merci, attrezzi o mezzi o altri atti simili di Autorità civili o militari, e qualsiasi altro atto o evento, anche se non rientrante nelle categorie o nei tipi sovra elencati, che possa ragionevolmente considerarsi estraneo alla sfera di controllo della parte che invoca la causa di forza maggiore. Le parti saranno liberate dalle obbligazioni rese impossibili dall'evento di forza maggiore dal momento della comunicazione scritta ai sensi del successivo paragrafo.
- 14.2 La parte che invoca l'esimente della forza maggiore è tenuto a comunicare per iscritto alla controparte, appena possibile e non appena a conoscenza dell'evento e dei suoi effetti, l'esistenza di una forza maggiore, specificandone la causa, nonché gli effetti dello stesso sulla sua capacità di far fronte ai propri impegni e la durata prevista. Un'analoga comunicazione dovrà essere data non appena venga meno la causa di forza maggiore. La parte che ometta l'una o l'altra comunicazione è responsabile di quei danni che avrebbero, altrimenti, potuto essere evitati.
- 14.3 Parte Acquirente è tenuta al pagamento del corrispettivo dei Prodotti consegnati prima del verificarsi dell'evento di forza maggiore e di ogni altro importo dovuto in base al Contratto prima dell'evento.
- 14.4 Se la causa di forza maggiore continua a sussistere per un periodo superiore a due mesi ciascuna parte avrà il diritto di risolvere il Contratto mediante comunicazione scritta all'altra parte.
- 14.5 Se Parte Venditrice per cause di Forza Maggiore non può adempiere l'obbligazione assunta in relazione ad un ordine confermato, in alternativa potrà:
- a) prorogare la data di consegna;
  - b) sostituire il prodotto con uno equivalente previa approvazione di Parte Acquirente;
  - c) cancellare l'ordine senza responsabilità per l'inadempimento.
- 15. Comunicazioni**
- 15.1 Le comunicazioni a Parte Venditrice, eccetto quelle che per consuetudine generalmente sono rivolte al rivenditore locale o al rappresentante, dovranno essere inviate a: ISE s.r.l. Viale dell' Artigianato 1/3, 00065, Fiano Romano (Roma).
- 15.2 Le altre comunicazioni dovranno pervenire a mezzo corriere, posta ordinaria o raccomandata, fax, mezzi informatici senza fili, e-mail o altri mezzi telegrafici.
- 15.3 Le comunicazioni relative alla risoluzione di cui al punto 12, dovranno pervenire a mezzo di lettera raccomandata.
- 15.4 Tutte le comunicazioni dovranno essere supportate da specifica ricevuta rilasciata dal mezzo di trasmissione prescelto.
- 16. Proprietà intellettuale, marchi e pubblicità**
- 16.1 Parte Acquirente è resa edotta che tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi ai Prodotti sono e resteranno di Parte Venditrice e/o delle società del gruppo di Parte Venditrice e dei terzi aventi contratto di licenza a che Parte Acquirente non avrà o acquisirà alcun diritto, titolo o interesse in relazione a detti diritti.
- 16.2 Parte Acquirente non potrà porre in essere o autorizzare terzi soggetti a porre in essere atti idonei a violare i marchi o altri diritti di proprietà intellettuale di Parte Venditrice o delle società del gruppo relativi ai Prodotti. In particolare, Parte Acquirente non potrà oscurare, alterare o rimuovere in alcun modo i marchi e/o i segni distintivi che in qualsiasi modo costituiscano parte del Prodotto di Parte Venditrice o delle società del gruppo a non potrà apportare alcune aggiunte o modifiche agli stessi.
- 16.3 Parte Acquirente non potrà utilizzare o provare a registrare nessuno dei marchi di Parte Venditrice o delle società del gruppo o altri marchi simili che possano ingenerare confusione sia da solo che con ogni altra parola anche se facente parte del nome o del commercio di Parte Acquirente. Parte Acquirente rivenderà i Prodotti con i marchi identici a quelli di Parte Venditrice o delle società del gruppo.
- 17. Legge applicabile e clausola arbitrale**
- 17.1 Le parti tenteranno di risolvere amichevolmente la controversie insorte in relazione al Contratto, tramite trattative intraprese da dirigenti autorizzati da ciascuna parte.
- 17.2 Nel caso di mancata risoluzione amichevole, la controversia sarà deferita esclusivamente ad arbitrato in Roma condotto secondo le Regole della Camera di Commercio Internazionale, con esclusione di ogni altra giurisdizione. L'arbitro sarà unico e sarà nominato in conformità alle regole suddette. Il luogo dell'arbitrato sarà Roma, salvo che le parti concordino una diversa località. Il lodo arbitrale sarà vincolante e non potrà essere appellato.
- 17.3 La parte vittoriosa dovrà essere rimborsata dall'altra parte di tutti i costi arbitrari, ivi incluse le spese legali. I costi amministrativi e quelli sostenuti per porre in esecuzione il lodo andranno a formare parte dell'importo dovuto in virtù del Contratto.
- 17.4 Il presente Contratto, la sua interpretazione, esecuzione e applicazione sono soggetti alla legge italiana.
- 17.5 L'esecuzione forzata può essere intentata in qualsiasi giurisdizione competente e Parte Venditrice potrà in ogni caso esperire azioni cautelari, procedimenti di ingiunzione, procedimenti speciali per tutelare i diritti propri e delle società del gruppo relativi alla proprietà intellettuale, ai marchi, alla confidenzialità, alle certificazioni dei Prodotti e potrà esperire qualsiasi azione giudiziale per il pagamento delle fatture insolute.
- 18. Etica delle Parti**
- 18.1 Parte Venditrice, le società del gruppo e Parte Acquirente si impegnano a porre in essere tutte le misure necessarie a prevenire episodi di corruzione e altre pratiche dannose così come definite dalla legge applicabile. In particolare, Parte Acquirente deve assicurare, tramite misure organizzative e istruzioni al personale, che Parte Acquirente e i suoi agenti o rappresentanti nei rapporti con Parte Venditrice e le società del gruppo o con terzi soggetti per conto di Parte Venditrice:
- a) non pongano in essere alcun atto vietato dagli articoli da 318 a 322bis del codice penale, dal Protocollo del 27 settembre 1967 alla Convenzione sulla protezione degli interessi delle Comunità europee, dalla Convenzione dell'OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali del 17 dicembre 1997 o da altre normative applicabili che vietino pratiche di corruzione.
  - b) non intraprendano alcuna azione che possa indurre Parte Venditrice o le società del gruppo a violare qualsiasi legge, ivi incluso il US Foreign Corrupt Practices Act del 1997 come modificato, i controlli statunitensi sull'esportazione o il commercio con gli Stati Uniti o sanzioni economiche ivi previste
  - c) non offrano ai dipendenti di Parte Venditrice o delle società del gruppo favori impropri o altri indebiti vantaggi, come definiti dalla legge applicabile
  - d) non incitino, consentano, o consapevolmente autorizzino terzi soggetti a porre in essere gli atti di cui alle precedenti lettere a), b) e c)
- 18.2 In caso l'inadempimento di Parte Acquirente alle obbligazioni previste dal precedente paragrafo 18.1 abbia causato un danno a Parte Venditrice o alle società del gruppo, Parte Acquirente ne sarà direttamente responsabile nei confronti di Parte Venditrice.
- Parte Acquirente**
- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 cod civ Parte Acquirente dichiara di accettare espressamente le seguenti clausole delle Condizioni Generali: art. 3, art. 6, art. 7, art. 8, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 16, art. 17, art. 18